SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1780, 201 e 1017-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PACINI)

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 1986

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 16 ottobre 1986

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti (n. 1780)

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(V. *Stampato Camera n.* **2511**)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 3 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 aprile 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero trasporti)

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Organizzazione degli uffici periferici della Motorizzazione civile (n. 201)

d'iniziativa dei senatori PACINI, VERNASCHI, ROMEI Roberto, FOSCHI, BOMBARDIERI, VENTURI e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1983

Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (n. 1017)

d'iniziativa dei senatori CASTIGLIONE, SCEVAROLLI, ORCIARI, JANNELLI e MASCIADRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1984

---

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1780

ONOREVOLI SENATORI. — Non è la prima volta che il Parlamento si trova ad approvare provvedimenti di emergenza per consentire il funzionamento degli uffici della motorizzazione civile, in attesa di una ristrutturazione organica di detta Direzione generale: infatti, anche nel 1978 si approvò un analogo provvedimento, divenuto poi legge 18 ottobre 1978, n. 625, tuttora in vigore.

I numerosi rinvii del Governo nella presentazione di un apposito disegno di legge di ristrutturazione sono probabilmente, in parte, legati ai lunghi e complessi lavori preordinati all'emanazione di un nuovo codice della strada.

Una conferma di questa ipotesi ritengo sia ravvisabile dalla lettura del disegno di legge n. 558 recante «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina sulla circolazione stradale» che all'articolo 9 stabilisce le principali linee di intervento per la riorganizzazione dei compiti, dei servizi e degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; tale provvedimento è all'ordine del giorno della 8ª Commissione permanente.

Il Governo, però, di fronte alla gravità delle carenze strutturali manifestatesi in questo settore, nonostante l'emanazione di qualche legge tampone, è pervenuto alla conclusione che ulteriori attese, senza interventi parziali, determinerebbero il blocco completo dei servizi, specie a livello periferico.

Da qui la decisione del Ministro dei trasporti di predisporre, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, un disegno di legge recante «Misure urgenti e straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione»; la X Commissione permanente della Camera lo ha approvato il 3 aprile 1986 e la 8ª Commissione permanente del Senato ne ha iniziato l'esame il 10 giugno 1986.

Il dibattito in tale sede ha evidenziato una pluralità di problemi attinenti al funzionamento di un settore così importante per le pubbliche amministrazioni, che solo in parte vengono risolti con il provvedimento in discussione, ed ha nello stesso tempo consentito di comprendere e condividere la decisione del Governo di presentare un altro provvedimento parziale.

Soffermiamoci brevemente sulle componenti più importanti della crisi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I. – Innanzitutto va considerata l'inadeguatezza degli organici del personale, definiti quando il parco dei veicoli era all'incirca un quarto dell'attuale e le competenze meno di un quinto. Infatti, la dotazione organica complessiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione venne determinata con la legge 1° febbraio 1960, n. 26, e rispondeva alle esigenze valutabili al momento dell'entrata in vigore del vigente codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959), quando il parco mezzi circolanti in Italia fra autocarri, vetture e motocicli consisteva in sei milioni di veicoli.

Fu allora previsto un organico complessivo di 3.641 dipendenti nel quale venivano assorbite 133 unità dei ruoli aggiunti, 1.075 unità non di ruolo, 405 dipendenti ex EAM.

Nel corso dei successivi ventisei anni, il parco mezzi circolanti ha raggiunto la consistenza di 30 milioni di unità ed ai compiti istituzionali primari si sono man mano aggiunti tutti quelli derivanti dall'attuazione delle direttive CEE e dall'introduzione di nuove norme in materia di autotrasporto; ne ricordo solo alcune: la legge 27 dicembre 1973, n. 942; la legge 25 novembre 1975,

n. 707, che ha previsto compiti di verifica delle caratteristiche di sicurezza dei veicoli; la legge 5 maggio 1976, n. 313, che ha attribuito compiti di verifica dei pesi e delle dimensioni.

A fronte di tali maggiori impegni, l'organico previsto — ripeto, nel 1960 — rimase invariato fino al 1978, cioè fino all'approvazione della legge n. 625, con cui venne disposto l'aumento di 1.301 posti, di livello non dirigenziale, che servirono a compensare parte dell'esodo nel frattempo determinatosi con l'approvazione di leggi di favore per il prepensionamento dei dipendenti dello Stato.

II. – Vi è poi la polverizzazione delle competenze legata alla dinamica di una normativa in continua evoluzione.

Questa seconda carenza ha origini molto lontane nel tempo, quando nei compiti della Motorizzazione civile l'aspetto tecnico-fiscale prevaleva su quello puramente tecnico, connesso con la gestione ed il controllo della sicurezza.

Essa si manifesta nella necessità di gestire il sistema in una topografia di competenze molto frastagliata e confusa, con una normativa che insegue la realtà a distanza di lustri e che ad essa cerca di adeguarsi come meglio può, con provvedimenti *ad hoc* di limitato respiro. A questa carenza potrà ovviarsi in sede di approvazione del nuovo codice della strada.

III. – C'è inoltre da sottolineare l'assenza di collegamenti tra vari enti che gestiscono il sistema in vari settori ed a vari livelli di intervento.

Tale carenza è scaturita da alcune disposizioni contenute in due provvedimenti: il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante il decentramento regionale ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, istitutivo della dirigenza statale.

Fino al 1972, l'organizzazione periferica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione era articolata in direzioni compartimentali, rette di norma da ispettori generali (dirigenti superiori) con circoscrizione territoriale regionale.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, mentre si determinavano le materie da trasferire e da delegare alle Regioni a statuto ordinario, fu anche stabilito il trasferimento delle predette direzioni compartimentali alle Regioni con affidamento dell'attività periferica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Senonchè i predetti uffici provinciali non esistevano come organi dell'Amministrazione, ma erano costituiti da semplici recapiti operativi per l'effettuazione di operazioni automobilistiche. Fu necessario, pertanto, con decreti ministeriali, provvedere ad organizzare alla meglio i predetti uffici, utilizzando lo scarso personale disponibile, dato che — tra l'altro — lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1972 aveva disposto il trasferimento alle Regioni di ben trecentotrenta unità, tra impiegati e funzionari dell'Amministrazione.

Al riguardo, è necessario chiarire che la drastica operazione attuata con il citato provvedimento non trovava obiettivo riscontro nell'entità delle funzioni trasferite e delegate alle Regioni, che non superavano il 10-15 per cento dell'attività dell'Amministrazione (solo parte delle competenze riguardanti le concessioni in materia di trasporti).

Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel determinare gli organici dei dirigenti da attribuire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ignorava del tutto l'esistenza degli uffici provinciali, prevedendo il livello dirigenziale unicamente per gli uffici della sede centrale e per i centri prova autoveicoli con sede a Torino, Milano, Verona, Bologna, Pescara, Napoli, Palermo e Roma.

Questa omissione, dovuta evidentemente ad una erronea valutazione dell'attività svolta in sede periferica dall'Amministrazione, si rivelò ben presto produttiva di gravi carenze funzionali.

Infatti, a differenza di tutte le Amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche che gestiscono servizi, nella cui struttura

sono previsti organi centrali ed organi decentrati a livello regionale o compartimentale e provinciale, la Motorizzazione civile ha una struttura centrale ed una struttura periferica in sostanza «non decentrata», in quanto i titolari degli uffici provinciali, pur svolgendo quasi esclusivamente funzioni cosiddette a rilevanza esterna nelle materie di istituto, non sono legittimati a firmare atti per i quali il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 prevede il possesso del requisito dirigenziale.

Una delle principali ragioni, pertanto, del dissesto organizzativo in cui tuttora versa l'Amministrazione è da ricercarsi proprio nella mancata attribuzione del livello dirigenziale ai direttori degli uffici provinciali, i quali concretamente svolgono funzioni quasi esclusivamente di rapporto con l'utenza e con le altre amministrazioni.

Le disfunzioni derivanti da tale stato di cose sono notevoli sia in senso oggettivo — dato che gli uffici sono stati affidati a funzionari che per legge non potevano nè dovevano assumere determinate responsabilità — sia in senso soggettivo, atteso che è venuta a determinarsi una situazione di grande disagio e di estrema frustrazione per un notevole numero di funzionari direttivi tutti meritevoli del livello dirigenziale e con notevole anzianità di servizio, che vedono la loro carriera contenuta in limiti estremamente modesti, mentre devono affrontare compiti e responsabilità che, in base alla legge, spettano solo ai dirigenti.

Per quantificare la situazione di disagio denunciata, si fa presente che la direzione degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è affidata a funzionari direttivi, tutti ingegneri, la maggior parte dei quali con una anzianità di carriera superiore ai venti anni, con la qualifica di «ispettore principale», equivalente a «direttore di sezione», livello al quale si perviene per le altre categorie di funzionari dello Stato dopo tre o quattro anni dall'inquadramento iniziale.

IV. – È mancato poi l'aggiornamento di alcune tariffe previste per il tecnico che effettui prestazioni altamente qualificate quali ispezioni di funivie e di ferrovie, ispezione e stazzatura di natanti, collaudo di prototipi di veicoli, ispezioni sui veicoli, ovvero abbia la veste di esaminatore. Questi viene compensato con un'indennità di rischio di lire 700 per giorno e una indennità di trasferta da lire 700 a lire 1.400 orarie senza contare i ritardi delle corresponsioni.

Ciò determina due ordini di conseguenze, entrambe con notevole impatto sul rendimento del sistema: la frustrazione derivante dalla scarsezza della retribuzione e quella provocata dal completo appiattimento dei livelli retributivi.

* * *

Nonostante la scarsezza delle risorse umane ed il comprovato malcontento degli addetti che hanno comunque anteposto il senso del dovere e lo spirito di servizio alle proprie frustrazioni, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione affronta compiti operativi di grande rilievo. Ne cito solo alcuni per dare un'idea più realistica possibile della situazione:

a) settore impianti a fune: trattasi di circa 3.000 impianti accentrati quasi tutti nell'Italia del nord e rispetto ai quali sussiste una vastissima gamma di incombenze che va dall'approvazione del progetto alle visite periodiche di ricognizione per accertare la sicurezza degli impianti;

b) ferrovie in concessione o in gestione governativa, linee navigabili: per complessivi 5.000 chilometri circa con pesantissimi compiti di amministrazione, di ispezione, di vigilanza economico-finanziaria, di sicurezza;

c) settore motorizzazione: trattasi di gestire, come ho accennato all'inizio, circa 30 milioni di veicoli in circolazione ed altrettanti conducenti; il che comporta una movimentazione annua impressionante:

circa 2 milioni all'anno tra patenti nuove e duplicati;

circa 3 milioni all'anno tra carte di circolazione nuove e duplicati;

circa 2 milioni all'anno di operazioni di revisione veicoli;

circa 2 milioni all'anno di visite e prove di veicoli;

controlli in fabbrica sulla conformità della produzione al tipo omologato;

d) settore autotrasporto merci: è un settore di assoluta importanza per l'economia nazionale ove si pensi che circa l'80 per cento di tutte le merci viene in Italia trasportato su strada. Con l'istituzione dell'Albo nazionale dei trasportatori, sono derivati incessanti e cospicui compiti annui come il rilascio o il rinnovo di circa un milione all'anno tra licenze e autorizzazioni sia per il trasporto nazionale che internazionale, un rilevante contenzioso, una pressochè continua opera di mediazione tra aziende e organizzazioni sindacali del settore.

A questi compiti e ad altri ancora l'Amministrazione cerca di provvedere attualmente con circa 4.000 unità, divise tra la sede centrale e 110 uffici periferici, ma è necessario sottolineare che la situazione in alcune sedi e regioni, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia in particolare, è costantemente vicina al collasso ed espone il personale in servizio ad una serie di rischi e responsabilità che non dovrebbero costituire quotidiano contenuto del rapporto d'impiego.

Va dato atto pertanto alla dirigenza ed a tutti i funzionari e non, addetti all'espletamento di tali particolari servizi, delle qualità morali oltre che tecniche e del senso di equilibrio. Le recenti agitazioni di cui si è avuta eco non sminuiscono tale giudizio e richiamano la nostra attenzione sulla situazione che ho appena delineato.

Aggiungo, per completezza di informativa, che le forze politiche sia nella scorsa legislatura che nella presente hanno intrapreso iniziative legislative finalizzate al miglioramento della situazione di crisi.

Ricordo, a tale proposito, il disegno di legge n. 1737 che nella scorsa legislatura presentai insieme ai colleghi Mancino, Di Lembo, Riggio, D'Amelio ed i disegni di legge nn. 201 e 1017 che si propone di assorbire nel provvedimento in discussione.

* * *

Con la presentazione del disegno di legge in esame, il Governo oltre a fronteggiare l'emergenza si è proposto anche di avviare l'agognata riforma della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da completarsi con la riforma del codice della strada.

Questi essenzialmente i contenuti della proposta governativa:

1) ampliamento degli organici complessivi;

2) procedure semplificate per il reclutamento del personale non dirigenziale per la copertura dei posti portati in aumento;

3) attribuzione del livello dirigenziale ai titolari di alcuni uffici provinciali (38 su 95);

4) istituzione di quattro nuovi centri prova autoveicoli: Brescia, Bolzano, Bari, Cagliari;

5) istituzione di otto uffici speciali competenti in materia di sistemi di trasporto a impianti fissi;

6) istituzione di un fondo finalizzato al rimborso degli oneri sostenuti dai funzionari e per corrispondere compensi incentivanti al personale. In esso confluiscono parte delle somme che l'utenza versa per usufruire di particolari servizi.

L'iniziativa, pur incontrando il favore delle organizzazioni sindacali confederali, ha in parte disatteso le aspettative del personale direttivo che, nel mese di febbraio di quest'anno, ha effettuato due mesi di sciopero ad oltranza, con la conseguente paralisi dei servizi.

Stanti la difficoltà operativa degli uffici e la tensione all'interno del personale, la 8ª Commissione ha ritenuto di non proporre modifiche al testo già approvato dalla X Commissione della Camera la quale ha inoltre approvato alcuni ordini del giorno, uno dei quali impegna il Governo a prevedere, nel futuro disegno di legge di riordino della Motorizzazione civile, un numero di 15 tecnici laureati da aggiungere al numero dei posti dirigenziali destinati agli uffici periferici ed un altro ordine del giorno che lo impegna alla istituzione dei 5 posti del ruolo amministrativo assorbiti dal personale ex-EAM.

Ritengo opportuno sollecitare il Governo a dar corso in tempi rapidi a tali impegni.

* * *

Passiamo ora all'esame degli articoli costituenti il testo del disegno di legge:

L'articolo 1 riguarda la modificazione delle dotazioni organiche per tutte le qualifiche, fino al livello di primo dirigente. In esso, come già accennato riassumendo l'*iter* alla Camera dei deputati, sono stabilite, in via eccezionale, forme semplificate di reclutamento per la copertura dei posti non dirigenziali. Viene altresì precisato che il personale assunto in base a tali disposizioni dovrà permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

Nessuna disposizione particolare viene prevista per la nomina dei primi dirigenti che andranno a ricoprire prevalentemente gli uffici periferici di maggior rilievo anche se la quasi totalità dei titolari di tali uffici sono responsabili di tali servizi da moltissimi anni.

Ritengo, a tale proposito che le lamentele espresse dagli addetti siano meritevoli di considerazione. Essi auspicano che vengano introdotte, come già fatto in sede di riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e per la riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e per l'ampliamento organico della Corte dei conti, rispettivamente con le leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, modalità di accesso semplificate.

L'articolo 1 dispone anche la soppressione del Consiglio d'amministrazione, delle Commissioni di disciplina e dei ruoli del personale indicati dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1968 n. 413.

L'articolo 2 riguarda i criteri di ripartizione del nuovo personale fra le varie regioni, avendo come punto di riferimento la tabella 2 allegata al disegno di legge ed attribuendo al Ministro dei trasporti il compito di eventuali ulteriori suddivisioni fra i diversi uffici di ciascuna regione.

Gli articoli 3 e 4 contengono disposizioni particolari attinenti alla forma speciale di reclutamento, nel limite del 50 per cento, secondo quanto stabilito dalla lettera *b*) dell'articolo 1.

Si consente che vengano immessi idonei di concorsi pubblici statali, non assunti per mancanza di posti; viene altresì riconosciuto come titolo di precedenza l'essere stato idoneo a concorsi banditi dalla Motorizzazione civile in data non anteriore al 1° gennaio 1981. L'articolo 4 in particolare indica i titoli di studio ed i tempi per la presentazione delle domande.

L'articolo 5 fissa le modalità di presentazione delle domande.

L'articolo 6 riguarda le disposizioni in materia di formazione delle graduatorie degli aspiranti all'assunzione e la composizione della commissione ministeriale preposta all'assunzione.

L'articolo 7 contiene norme particolari per l'immissione in servizio di coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria; infatti, per motivi di celerità, è consentita l'immissione in servizio immediata con un controllo della Corte dei conti *a posteriori*.

L'articolo 8 stabilisce che anche il numero dei posti destinati ai concorsi interni per l'accesso alle singole categorie vengono resi disponibili per essere conferiti a coloro che abbiano conseguito utile posizione nella graduatoria compilata ai sensi degli articoli prima indicati.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano le assunzioni, da effettuare attraverso gli ordinari concorsi pubblici statali, prevedendo tuttavia le seguenti semplificazioni procedurali:

— l'esonero dalla preventiva autorizzazione prevista, per i bandi di concorsi, dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

— la composizione delle commissioni di esame esclusivamente con funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (in alcuni casi anche se collocati in quiescenza da non oltre 5 anni);

— l'immediata esecutività dei decreti di nomina, salvo, beninteso, eventuali dinieghi di registrazione da parte della Corte dei conti.

Nell'articolo 9, inoltre, è stata inserita la disposizione che rende graduale nel tempo

l'assunzione dei vincitori dei normali concorsi pubblici, nel senso di rinviare a data non anteriore al 1° gennaio 1987 l'immissione in impiego dei nuovi elementi per un'aliquota del 25 per cento dei posti messi a concorso.

L'articolo 12 è finalizzato al risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione e a far sì che la Motorizzazione civile possa assolvere con maggiore sicurezza ed immediatezza ai compiti di vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi. Vengono pertanto istituiti 8 uffici speciali, gli USTIF, nelle varie regioni, alcuni con competenze interregionali.

L'articolo 13 indica le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale o periferico. In esso si dispone altresì che la reggenza può essere affidata anche ad un funzionario appartenente alla IX qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.

L'articolo 14 è stato introdotto alla Camera dei Deputati ed è preordinato a non consentire il recupero degli assegni *ad personam* istituiti con legge n. 734 del 1973.

L'articolo 15 dispone l'istituzione di altri 11 centri prova autoveicoli ed indica i compiti ad essi affidati; stabilisce altresì che rimangano inalterate le attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prova autoveicoli e dispositivi con sede a Roma.

L'articolo 16 riguarda l'adeguamento delle aliquote massime, stabilite da ultimo dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, per gli importi delle assegnazioni di fondi agli appositi capitoli di bilancio della rubrica «Motorizzazione civile» del Ministero dei trasporti. La novità più significativa introdotta in tale articolo consiste nell'avere previsto che parte degli introiti derivanti dalle prestazioni fornite all'utenza vadano a confluire in detti fondi.

L'articolo 17 modifica il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, ed indica le particolari qualifiche che debbono essere possedute dal personale preposto agli esami ed al rilascio di certificazioni. In particolare le nuove disposizioni stabiliscono che gli esami per il rilascio della patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F, e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale, gli esami di idoneità per gli insegnanti ed istruttori di scuole guida nonchè le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate e di autosnodati vengano effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva, con eventuale collaborazione degli altri impiegati.

Gli articoli 18 e 19 contengono una serie di norme finalizzate all'adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e alle modalità di applicazione. Dette tariffe sono riportate in dettaglio nella tabella 3, allegata al disegno di legge.

L'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, intende prorogare fino alla data della entrata in vigore della presente legge, anzichè alla data del 31 marzo 1987, il termine riguardante il rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi.

L'articolo 21 riguarda la copertura finanziaria dell'onere complessivo, valutato in 70 miliardi in ragione d'anno, per gli anni 1986, 1987 e 1988. Tale onere è ampiamente coperto col maggior gettito derivante dall'applicazione delle nuove tariffe di cui alla menzionata tabella 3.

* * *

Onorevoli senatori, spero che dalla presente illustrazione emergano l'importanza e l'urgenza delle misure da adottare con il provvedimento in discussione.

Ritengo che l'approvazione senza modifiche del testo pervenutoci dalla Camera sia non soltanto un gesto di solidarietà all'iniziativa del Governo ma rappresenti anche un sollecito allo stesso a voler impegnarsi nella realizzazione della auspicata riforma delle strutture ministeriali e degli organi periferici preposti al soddisfacimento delle complesse necessità della utenza e alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini.

PACINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Estensore MURMURA)

24 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2 andrebbero precisati i criteri con cui il Ministro provvede alla suddivisione del personale tra gli uffici con particolare riguardo all'esigenza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della destinazione dei nuovi dirigenti agli uffici periferici;

all'articolo 4 tener conto che, per il recupero degli idonei, l'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che recepisce l'accordo intercompartimentale, prevede il termine di tre anni, inferiore quindi a quello previsto in tale disposizione;

esprime notevoli perplessità sull'articolo 12 con il quale si prevede l'istituzione di uffici interregionali in settori e per materie delegate alle Regioni, per cui si invita la Commissione di merito a valutare l'esproprio a danno delle Regioni non sufficientemente motivato e giustificato da prioritari interessi pubblici statali;

suggerisce di bloccare la moltiplicazione di nuove linee automobilistiche non solo talora superflue per la concorrenza con le Ferrovie, ma determinanti maggiori oneri per lo Stato.

Si invita, inoltre, la Commissione di merito ad approfondire la congruenza dell'aumento delle dotazioni organiche proposte per la dirigenza con le effettive necessità di servizio e a tener conto dell'esigenza di rispettare i criteri fissati dalla legge n. 301 del 1984 per l'accesso alla dirigenza; pertanto la Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti presentati dai senatori D'Amelio ed altri.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

21 maggio 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'unanimità, è stato stigmatizzato il ripristino, da parte del disegno di legge in titolo, dell'istituto dei diritti casuali;

il Gruppo comunista ha evidenziato il carattere profondamente negativo della violazione, da parte del provvedimento in esame, della legge finanziaria per il 1986, sia per la parte relativa all'articolo 1 (il quale vieta la possibilità di utilizzare le nuove o maggiori entrate per far fronte a nuove o maggiori spese) sia per quanto concerne l'articolo 6 il quale, nel prevedere il blocco delle assunzioni nel settore del pubblico impiego nonchè le relative eccezioni, non sembra includere, in queste ultime, quelle relative al Ministero dei trasporti).

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE N. 1780

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:

a) per i posti di primo dirigente – da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile –, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

b) per i posti della *ex* carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della *ex* carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della *ex* carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della *ex* carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della *ex* carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11.

3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei ruoli

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. È abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovrà permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

ART. 2.

1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 è assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici di ciascuna regione.

ART. 3.

1. Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, lettera *b)*, prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, in-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.

ART. 4.

1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tale idoneità deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Le assunzioni di cui al precedente primo comma sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

b) titoli di studio:

1) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica;

2) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa;

3) diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica, per il 70 per cento dei posti della carriera di concetto; diploma di ragioneria e di maturità classica, per il rimanente 30 per cento dei posti della stessa carriera;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva;

5) licenza della scuola dell'obbligo, per i posti della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.

4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando una sola regione – fra quelle previste dall'allegata tabella 2 – nell'ambito della quale chiedono di essere assunti.

5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità, il punteggio ottenuto nonché il titolo di studio posseduto, il luogo e la data di nascita.

ART. 5.

1. Le domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al quarto comma dell'articolo 4 della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilità della domanda.

2. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse.

3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 6.

1. Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione secondo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive, di concetto ed esecutive si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli.

2. Salvo il rispetto delle precedenze di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, a parità di punteggio si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e succcessive integrazioni.

3. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del Ministro dei trasporti presso la sede centrale della Direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in qualità di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualità di membri; segretario della commissione è nominato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.

4. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.

ART. 7.

1. Gli aspiranti all'assunzione, utilmente collocati nelle graduatorie regio-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nali, sono nominati in prova nella qualifica iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dette graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti.

3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

4. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque retribuite.

5. La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito, o la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

6. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

7. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai concorrenti successivamente collocatisi.

ART. 8.

1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 6, non abbiano conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione.

2. Può partecipare ai concorsi di cui al citato articolo 8 del decreto del Presi-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 8.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ART. 9.

1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente articolo 1, lettera *b)*, seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso, non possono essere assunti in servizio con data anteriore al 1° gennaio 1987.

3. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della *ex* carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è integrato dal seguente punto: « *d)* diploma di maturità classica ».

ART. 10.

1. Nel rispetto della disciplina generale dei concorsi per il pubblico impiego, per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge le commissioni d'esame, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, sono costituite:

a) per i concorsi delle carriere direttive:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore superiore, con mansioni di segretario;

b) per i concorsi della carriera di concetto e della carriera esecutiva:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica di dirigente superiore, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra i funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore principale, con mansioni di segretario;

c) per i concorsi della carriera ausiliaria e del ruolo degli operai:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a primo dirigente, in attività di servizio, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra i funzionari delle carriere direttive della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a ispettore principale;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3) da un funzionario delle carriere direttive della stessa Direzione generale, con mansioni di segretario.

ART. 11.

1. I provvedimenti di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi ordinari di cui al precedente articolo 1, lettera *b)*, seconda aliquota del 50 per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

2. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

3. I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione.

4. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

ART. 12.

1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF).

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) per la regione Lombardia, con sede a Milano;

c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;

d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;

e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;

f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;

g) per la regione Campania, con sede a Napoli;

h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania.

ART. 13.

1. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale e periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel caso in cui non vi siano primi dirigenti disponibili in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato appartenente alla IX qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.

ART. 14.

1. Gli assegni *ad personam*, istituiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, già percepiti dal personale del Ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 15.

1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;

b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;

c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;

d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le provincie autonome di Bolzano e di Trento;

f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;

g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;

h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;

i) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 15.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;

m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.

ART. 16.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti – rubrica " Motorizzazione civile e trasporti in concessione " – distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 10 per cento – spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonché per interventi assistenziali in fa-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 16.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

b) fino al 5 per cento – per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-*bis*; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

c) fino al 10 per cento – per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonché alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi ».

ART. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:

a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

b) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 17.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati ».

2. Le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge.

3. Il personale di ruolo di cui all'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 18.

1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981, è sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1987.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature.

ART. 18.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma è adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.

ART. 19.

1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate – a richiesta degli interessati – presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da cor-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 19.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.

6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 – ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) – le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.

7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.

8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalità, al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.

9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 20.

1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anziché alla data del 31 marzo 1987, come disposto dall'articolo 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede, per gli anni 1986, 1987 e 1988, con il maggiore gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

TABELLE

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA 1.

DOTAZIONI ORGANICHE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

1) *Ruolo dei dirigenti* (*)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
	a) *Dirigenti tecnici*			
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	10		
			Vice direttore centrale	2
			Direttore Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	7
E	Primi dirigenti	70	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	53
			Direttore di centro prove autoveicoli o di ufficio speciale trasporti a impianti fissi	17
	b) *Dirigenti amministrativi*			
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	9	Vice direttore centrale	3
			Direttore servizio autonomo della navigazione interna	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primi dirigenti	30	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	30

(*) Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA 1.

DOTAZIONI ORGANICHE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA 1.

2) *Ruolo del personale tecnico della carriera direttiva*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore superiore	62 *(a)*
Ispettore principale	75
Ispettore	418
Totale ...	555

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748.

3) *Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore superiore	18 *(a)*
Ispettore principale	22
Ispettore	266
Totale ...	306

(a) Dei quali va accantonato un numero pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Segue: TABELLA 1.

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA 1.

4) *Ruolo del personale della carriera di concetto*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore aggiunto capo	72
Ispettore aggiunto principale	189
Ispettore aggiunto	1617
Totale	1878

5) *Ruolo del personale della carriera esecutiva*

QUALIFICA	Numero posti
Coadiutore superiore	114
Coadiutore principale	573
Coadiutore o dattilografo	2311 *(a)*
Totale	2998

(a) Di cui almeno 500 con mansioni di dattilografo.

6) *Ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva*

QUALIFICA	Numero posti
Coadiutore meccanografo superiore	10
Coadiutore meccanografo	140
Coadiutore programmatore elaboratori elettronici	10
Totale	160

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Segue: TABELLA 1.

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA 1.

7) *Ruolo del personale della carriera ausiliaria*

QUALIFICA	Numero posti
Commesso capo	55
Commesso	526
Totale ...	581

8) *Ruolo del personale operaio*

QUALIFICA	Numero posti
Capo draga Capo operaio	48
Operaio specializzato	87
Operaio qualificato	82
Operaio comune	445
Totale ...	662

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Segue: TABELLA 1.

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA 2.

REGIONI	Carriera dir. tecn.	Carriera dir. amm.	Carriera di concetto		Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Operai	TOTALE
			tecnica	amministr.				
Abruzzo	4	1	10	—	3	5	5	28
Basilicata	2	1	5	—	3	3	3	17
Calabria	3	1	5	—	3	5	5	22
Campania	5	1	20	—	5	8	3	42
Emilia-Romagna	35	5	60	10	145	40	30	325
Friuli-Venezia Giulia	15	4	40	10	100	15	20	204
Lazio	25	6	50	10	40	30	20	181
Liguria	10	5	50	10	100	30	25	230
Lombardia	40	10	70	15	175	40	40	390
Marche	6	2	10	4	10	8	10	50
Molise	1	—	3	—	3	4	3	14
Piemonte	35	8	80	20	176	40	35	394
Puglia	3	1	5	—	3	5	5	22
Sardegna	6	2	10	—	5	8	5	36
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	15	4	40	10	60	20	5	154
Trentino-Alto Adige (uff. Trento)	2	2	10	4	15	5	5	43
Umbria	3	1	8	3	20	5	5	45
Veneto	35	8	60	20	150	25	20	318
Uffici centrali	25	55	25	50	—	15	10	180
Totale generale	270	117	561	166	1.016	311	254	2 695

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA 2.

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA 3.

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffa
1) Esami per conducenti di veicoli a motore	20.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti	10.000
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas	10.000
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile	50.000
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200.000
6) Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti	80.000
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione	20.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione	20.000
9) Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini	200.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA 3.

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

Identica.

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA 3.

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffa
10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati	50 000
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore	20.000
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni	50.000
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione	20.000
14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole	10.000
15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di « permanenti »	10.000
16) Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo	10.000
17) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo	20.000

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Segue: TABELLA 3.

Identica.

DISEGNO DI LEGGE N. 201

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PACINI ED ALTRI

Art. 1.

L'organizzazione periferica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è costituita dai seguenti uffici:

a) Ispettorati di zona per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per la Lombardia, per la Liguria, per il Veneto, per il Friuli Venezia-Giulia e Trentino-Alto Adige, per l'Emilia Romagna, per la Toscana, per le Marche, per il Lazio e l'Umbria, per la Campania, per l'Abruzzo, per il Molise, per la Puglia, per la Basilicata e la Calabria, per la Sicilia e per la Sardegna, con sedi rispettivamente in Torino, Milano, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Pescara, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari;

b) Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con sedi nei capoluoghi di provincia;

c) Centri superiori ricerche e prove autoveicoli e dispositivi, con sedi in Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo;

d) Centri prove autoveicoli e dispositivi con sedi in Verona, Brescia, Trieste, Bologna, Firenze, Pescara, Bari, Cagliari, Catania;

e) Uffici speciali trasporti ad impianti fissi, con sedi in Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari;

f) Ufficio speciale trasporti navigazione interna, con sede in Milano;

g) Uffici speciali di controllo per le zone di frontiera, nelle sedi che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le competenze specifiche degli uffici periferici di cui al presente articolo e ne determina, altresì, l'organizzazione interna.

Gli uffici indicati ai precedenti punti *a*) e *c*) hanno livello dirigenziale « D »; gli stessi possono essere articolati in divisioni sulla base di organigrammi specificati nei decreti ministeriali di cui sopra.

Gli uffici indicati ai precedenti punti *b*), *d*), *f*) e *g*) hanno livello dirigenziale « E ».

Art. 2.

I quadri della tabella XII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, e dalla legge 18 ottobre 1978, n. 625 vengono sostituiti con i corrispondenti quadri della tabella allegata alla presente legge.

La dotazione organica del personale non dirigente della carriera direttiva amministrativa e tecnica è diminuita in misura pari all'aumento dei posti dirigenziali previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non saranno resi operanti i corsi di formazione dirigenziale previsti dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'accesso alla qualifica di primo dirigente si conseguirà mediante concorso per titoli di servizio.

A tale concorso saranno ammessi i funzionari della carriera direttiva con almeno sette anni di effettivo servizio nella carriera medesima.

I titoli di servizio valutabili ai fini del concorso di cui sopra saranno quelli derivanti dallo svolgimento di compiti compresi tra le funzioni e le attribuzioni particolari dirigenziali indicate nel titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i quali saranno stati assegnati dall'amministrazione con atti ufficiali.

Per la Sicilia saranno valutate le mansioni svolte con compiti di capo ufficio provinciale.

Saranno altresì valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi interni per la progressione nella carriera.

L'inquadramento nella qualifica di primo dirigente di tutti i funzionari ammessi al concorso avverrà secondo la graduatoria del concorso stesso fino a totale copertura dei posti disponibili e di quelli che si renderanno via via disponibili nel tempo.

Per i funzionari provenienti dal ruolo ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Resteranno in ogni caso validi — anche in deroga al possesso della qualifica prevista dalla presente legge — i decreti ministeriali di nomina alle direzioni degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, già emanati in via provvisoria.

Art. 4.

Per la copertura dei posti vacanti nei ruoli organici della Direzione geenrale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si verificheranno per la durata di tre anni a partire dalla suddetta data, possono essere utilizzati candidati risultati idonei negli esami colloquio interni previsti dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, nonchè quelli risultati idonei nei concorsi pubblici in corso di espletamento o già espletati presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con possibilità di assegnazione a sedi regionali diverse da quelle per le quali avevano concorso.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà mediante adeguamento delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, da attuare con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

Resta ferma la facoltà prevista al secondo e terzo comma dell'articolo 6 della medesima legge n. 625 del 1978.

TABELLA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro B - Direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.				
	C - Dirigente generale	1	Direttore generale.	1
Quadro C - Dirigenti tecnici della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.				
	C - Dirigente generale	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale.	3
	D - Dirigente superiore	29	Vice direttore centrale, Consigliere ministeriale aggiunto e Ispettore generale.	9
			Direttore di ispettorato di zona.	15
	E - Primo Dirigente	145	Direttore di centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi.	5
			Direttore di divisione centrale, Vice consigliere ministeriale e Ispettore capo.	20
			Direttore di ufficio provinciale e Direttore di divisione periferica.	108
			Direttore di centro prova autoveicoli.	9

Segue TABELLA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Direttore di ufficio speciale trasporti ad impianti fissi.	7
			Direttore di ufficio trasporti navigazione interna.	1
Quadro D - Dirigenti amministrativi della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.				
	C - Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
	D - Dirigenti superiori	11	Vice direttore centrale.	3
			Capo servizio centrale.	1
			Consigliere ministeriale aggiunto e Ispettore generale.	5
			Direzione di ispettorato di zona.	2
	E - Primi dirigenti	43	Direttore di divisione centrale, Vice consigliere ministeriale e Ispettore capo.	19
			Direttore di ufficio provinciale e Direttore di divisione periferica	18
			Direttore ufficio speciale controllo di frontiera.	6

DISEGNO DI LEGGE N. 1017

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASTIGLIONE ED ALTRI

ART. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella I allegata alla presente legge.

I posti recati in aumento nei ruoli dei dirigenti, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, riassorbono i posti delle qualifiche ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quelli in soprannumero conferiti ai sensi del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In ogni livello dei vari profili professionali, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente livello appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I posti di cui al comma precedente sono disponibili in relazione alle vacanze che a mano a mano si verificano nei suddetti ruoli ad esaurimento.

In tutti i livelli professionali, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve inoltre essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello del personale non di ruolo di corrispondente livello di funzione professionale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché a quello che, ai sensi dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è iscritto nelle graduatorie istituite per ogni livello di funzione professionale presso la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La necessaria riorganizzazione dei servizi e degli uffici centrali e periferici nonché l'istituzione di nuovi uffici, anche di frontiera, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'assegnazione del personale ai singoli uffici sono attuate con decreti del Ministro dei trasporti, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al VII e VIII livello di qualifica funzionale del profilo professionale tecnico è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale, ovvero in architettura e della relativa abilitazione professionale, ovvero in chimica, ovvero in geologia. È prescritto altresì il possesso della patente di guida almeno della categoria B.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al VII e VIII livello di qualifica funzionale del profilo professionale amministrativo è prescritto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, ovvero in scienze statistiche e bancarie, ovvero in scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al V e VI livello di qualifica funzionale del profilo professionale tecnico è prescritto il possesso del diploma di geometra, ovvero di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, ovvero di perito industriale, ovvero di maturità scientifica, ovvero di istituto tecnico nautico, ovvero di maturità artistica conseguito presso licei artistici, ovvero di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali, ovvero di licenza di scuola tecnica a indirizzo industriale, ovvero di maturità professionale ad indirizzo tecnico. È prescritto altresì il possesso della patente di guida almeno della categoria B.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al V e VI livello di qualifica funzio-

zionale del profilo professionale contabile è prescritto il possesso del diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), ovvero di licenza dell'istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), ovvero dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al V e VI livello di qualifica funzionale del profilo professionale amministrativo è prescritto il possesso di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, non compresi tra quelli indicati nei precedenti commi terzo e quarto.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al III e IV livello di qualifica funzionale del profilo di amministrazione, di assistenza e di meccanografia è prescritto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, per il profilo professionale di meccanografia, è richiesto anche il possesso del diploma di esperto meccanografo rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al I e II livello di qualifica funzionale del profilo professionale ausiliario è prescritto il possesso della licenza elementare.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai livelli di qualifica funzionale del profilo professionale del personale operaio è prescritto il possesso, rispettivamente:

a) per il V livello di qualifica di capo operaio, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado a carattere tecnico, nonché della patente di guida della categoria D;

b) per il IV livello di qualifica di operaio specializzato, del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché della patente di guida della categoria D;

c) per il III livello di qualifica di operaio qualificato, della licenza elementare, nonché della patente di guida della categoria D;

d) per il II livello di qualifica di operaio comune, della licenza elementare, nonché della patente di guida della categoria C.

La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione alle esigenze di servizio può, nei bandi di concorso di ammissione ai singoli livelli dei vari profili professionali, riservare tutti o parte dei posti a candidati in possesso di uno o più titoli di studio fra quelli richiesti dal presente articolo.

Gli impiegati di nuova nomina nel profilo professionale tecnico si considerano, a tutti gli effetti, abilitati ad effettuare le operazioni tecniche di cui all'articolo 10 della presente legge. I concorsi ad esami devono prevedere specifiche prove atte a verificare l'attitudine dei concorrenti ad esplicare le funzioni di cui al citato articolo 10.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli dei dirigenti e ai profili professionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti e nei profili professionali previsti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, con le modalità indicate nell'articolo 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con l'osservanza dei seguenti criteri: gli impiegati già appartenenti al ruolo del personale della carriera di concetto inquadrati nelle qualifiche funzionali di livello settimo e sesto ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono inquadrati nei livelli VII e VI del profilo professionale di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, quadri D ed E, in base ai titoli di studio indicati nel precedente articolo 2, commi terzo, quarto e quinto.

Gli impiegati di altre amministrazioni dello Stato e quelli appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, comandati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono inquadrati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel profilo professionale corrispondente alla qualifica rivestita.

ART. 4.

Alla copertura dei posti di primo dirigente derivanti dall'aumento di organico disposto dalla presente legge, nonché di quelli che si renderanno successivamente disponibili durante il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583. L'anzianità di cinque anni prescritta dal primo comma del succitato articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, deve essere già maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli scrutini sono ammessi anche gli impiegati di corrispondente qualifica appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in servizio presso la Motorizzazione civile e trasporti in concessione.

ART. 5.

Durante il primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al compimento di cinque anni di anzianità senza demerito nel livello di qualifica di appartenenza, è inquadrato nel livello di qualifica immediatamente superiore, nel limite dei posti disponibili.

Nella prima applicazione della presente legge possono conferirsi inquadramenti, ai sensi del precedente comma, anche in soprannumero da riassorbire con le future vacanze e, in corrispondenza, sono lasciati liberi altrettanti posti nel livello di qualifica di provenienza di detti soprannumeri.

ART. 6.

Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, destinatario delle disposizioni contenute nel precedente articolo 5, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso di maturazione l'anzianità ivi menzionata, può essere inquadrato nel livello di qualifica superiore con una riduzione pari alla metà – e comunque per un massimo di trenta mesi – dell'anzianità richiesta dallo stesso articolo 5.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche dei singoli livelli di qualifica dei vari profili professionali di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, i dipendenti comunque in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2 ed inquadrati in livelli di qualifica di profili professionali inferiori, o non di ruolo.

Per l'accesso ai livelli V e VI del profilo professionale amministrativo si può prescindere dal possesso del titolo di studio indicato nel quinto comma del precedente articolo 2 per gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano abilitati all'espletamento dell'attività operativa di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La selezione dei dipendenti di cui ai commi precedenti viene effettuata sulla base di un esame-colloquio con le medesime modalità stabilite dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Gli esami-colloquio previsti dal presente articolo devono essere espletati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti conseguenti hanno decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nella eventualità che in taluni livelli dei profili professionali gli idonei agli esami-colloquio risultino in numero maggiore dei posti disponibili, l'inquadramento degli idonei in eccedenza avviene in soprannumero da riassorbire con le future vacanze e, in corrispondenza, sono lasciati liberi altrettanti posti nel livello di qualifica di provenienza di detti soprannumeri.

ART. 8.

Alla copertura dei posti residui disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 7, si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata a bandire i pubblici concorsi senza l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e a espletarli con le procedure e le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

In attesa che sia completata la pianta organica e che vengano espletati i relativi concorsi, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì autorizzata l'assunzione di personale straordinario, con contratto a termine di tre anni, per mansioni delle qualifiche dei livelli professionali tecnici, amministrativi, contabili, di assistenza, di meccanografia, degli ausiliari e operai, nel limite dei contingenti da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella determinazione dei contingenti di cui al precedente comma non deve comunque essere superato, per ogni livello, il limite del 50 per cento dei posti disponibili.

Il personale da assumere in base al terzo comma del presente articolo deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi del settore e deve inoltre essere riconosciuto idoneo allo svolgimento dei compiti che ad esso sono attribuiti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere espresso, a seguito di un colloquio, da una commissione nominata dal Ministro dei trasporti, presieduta da un consigliere di Stato e composta dai capi dei servizi centrali della Direzione generale stessa e da due rappresentanti sindacali scelti fra le organizzazioni più rappresentative del settore.

Al personale assunto ai sensi del precedente comma compete il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per i dipendenti non di ruolo di corrispondente livello.

I dipendenti di cui al terzo comma del presente articolo, i quali abbiano compiuto un triennio di servizio lodevole ed ininterrotto, possono essere inquadrati nei corrispondenti livelli dei profili professionali a giudizio del consiglio di amministrazione nel limite dei posti disponibili.

ART. 9.

Gli uffici di coordinamento regionale hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione ed hanno giurisdizione su tutti gli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, aventi sede nelle regioni indicate:

1) Torino, per gli uffici del Piemonte e della Valle d'Aosta;

2) Milano, per gli uffici della Lombardia;

3) Bolzano, per gli uffici del Trentino-Alto Adige;

4) Venezia, per gli uffici del Veneto;

5) Trieste, per gli uffici del Friuli-Venezia Giulia;

6) Genova, per gli uffici della Liguria;

7) Bologna, per gli uffici dell'Emilia Romagna;

8) Firenze, per gli uffici della Toscana;

9) Ancona, per gli uffici delle Marche;

10) Roma, per gli uffici del Lazio e dell'Umbria;

11) Pescara, per gli uffici dell'Abruzzo e del Molise;

12) Napoli, per gli uffici della Campania e della Basilicata;

13) Bari, per gli uffici delle Puglie;

14) Catanzaro, per gli uffici della Calabria;

15) Palermo, per gli uffici della Sicilia;

16) Cagliari, per gli uffici della Sardegna.

Agli uffici di coordinamento regionale, nella cui giurisdizione ricadono centri prove autoveicoli, debbono essere preposti coordinatori tecnici coadiuvati da vice coordinatori amministrativi.

Gli uffici di coordinamento regionale cui sono preposti coordinatori amministrativi si avvalgono della collaborazione di vice coordinatori tecnici.

ART. 10.

Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del VII e VIII livello del profilo professionale tecnico, muniti del titolo di studio di cui al comma primo del precedente articolo 2, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionali;

2) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

3) le visite e prove di autobus;

4) le visite e prove di complessi di veicoli i cui rimorchi abbiano peso complessivo superiore a 35 quintali;

5) le visite e le prove speciali, le visite e le prove dei veicoli costruiti in unico esemplare, le visite e le prove di veicoli eccezionali, le visite e le prove per il rilascio di omologazioni o estensione di omologazioni, per tutti i veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, ad eccezione dei ciclomotori, dei rimorchi di peso complessivo non superiore a 35 quintali e dei rimorchi agricoli.

Sono effettuate dagli impiegati del profilo professionale tecnico, muniti del titolo di studio di cui al comma terzo del precedente articolo 2, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione le operazioni tecniche previste ai punti 1), 5), 6), 7), 12), 13), 16), 17) e 18) e, limitatamente ai ciclomotori, rimorchi di peso complessivo non superiore a 35 quintali e rimorchi agricoli, anche le operazioni tecniche previste ai punti 8), 9), 10) e 11) della tabella 2 allegata alla presente legge.

Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie A, B e C sono effettuati anche dagli impiegati del profilo professionale amministrativo-contabile, all'uopo abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione ai quali sono ammessi, a domanda, gli impiegati inquadrati nel profilo professionale di cui al comma precedente, anche dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, ed in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è conseguentemente abrogato.

ART. 11.

Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è abrogato.

ART. 12.

A compenso delle particolari e maggiori prestazioni, a tutto il personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione spetta:

a) un'indennità mensile di presenza in servizio commisurata a cento ore di lavoro straordinario. L'indennità è diminuita di un trentesimo per ogni giorno di assenza, fatta eccezione per il congedo ordinario, per i riposi di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e per le assenze per cure di malattie, infortuni o menomazioni contratte per causa di servizio;

b) un'indennità nella misura oraria di lire 4.000 per il personale di livello di qualifica non inferiore al quinto e di lire 3.000 per il personale di livello di qualifica non superiore al quarto, in servizio presso gli uffici periferici, abilitato o addetto alle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, e per la durata delle sedute operative.

Le due predette indennità non sono cumulabili nel medesimo giorno.

A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, i compensi incentivanti di cui al primo comma del presente articolo possono, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, essere aumentati fino al massimo del 50 per cento, in relazione all'aumento percentuale delle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge rispetto a quelle effettuate nel corso del corrente anno.

ART. 13.

La tabella 2 allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Nella legge 18 ottobre 1978, n. 625, il rinvio ai punti 5) e 6) di cui al secondo comma dell'articolo 6 è sostituito con il rinvio ai punti 9) e 10) della tabella 2 allegata alla presente legge.

Il costo dei moduli di domanda e degli stampati per le richieste delle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge è a carico dei richiedenti. Il prezzo di vendita è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti.

Le misure dei diritti fissate nella tabella 2 allegata alla presente legge possono essere modificate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della precitata legge 18 ottobre 1978, n. 625.

La percentuale di aumento, durante i primi cinque anni di attuazione della presente legge, può giungere fino ad un massimo del 100 per cento delle misure fissate nella tabella 2 allegata alla presente legge.

Durante i successivi cinque anni, le misure stesse potranno essere rideterminate in aumento o in diminuzione in relazione alla variazione dei costi e delle spese dei servizi e all'andamento generale dell'economia.

ART. 14.

I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e le relative imposte di bollo sono pagati dagli interessati con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi e per le operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, esclusi i punti 13), 19) e 20), effettuate, a richiesta degli utenti, presso la loro sede, si può applicare quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ART. 15.

La denominazione della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è modificata nella seguente: « Cassa di previdenza tra i dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Il necessario aggiornamento dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, deve essere approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decre-

to-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14.

ART. 16.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegata tabella 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata, che ha decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA 1.

DOTAZIONE ORGANICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

1) *Ruolo dei dirigenti.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione

QUADRO A. – *Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

C	Dirigente generale	1	Direttore generale della motorizzazione civile	1
		1		

QUADRO B. – *Dirigenti tecnici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

C	Dirigente generale	3	Direttore centrale o consigliere ministeriale	3
D	Dirigente superiore	25	Vice direttore centrale	3
			Coordinatore regionale	8
			Direttore centro superiore ricerche e prove autoveicoli di Roma	1
			Direttore di centro prove autoveicoli	7
			Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	6
E	Primo dirigente	94	Vice coordinatore regionale	8
			Vice direttore di centro prove autoveicoli	8
			Direttore di divisione	30
			Direttore di ufficio provinciale	48
		122		

Segue: TABELLA 1.

1) *Ruolo dei dirigenti.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione

QUADRO C. – *Dirigenti amministrativi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

C	Dirigente generale	3	Direttore centrale o consigliere ministeriale	3
D	Dirigente superiore	18	Vice direttore centrale	3
			Coordinatore regionale	8
			Direttore servizio navigazione interna	1
			Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	6
E	Primo dirigente	96	Vice coordinatore regionale	8
			Direttore di divisione	26
			Direttore di ufficio provinciale	48
			Direttore di ufficio merci di frontiera	14
		117		

Segue: TABELLA 1.

2) *Dotazione organica delle qualifiche funzionali e determinazione numerica per profili professionali.*

Livello di qualifica	Qualifica funzionale		Posti di funzione

QUADRO D. – *Profilo professionale tecnico.*

VIII	Ispettore superiore		250
VII	Ispettore principale		350
VI	Ispettore		600
V	Vice ispettore		750
			1.950

QUADRO E. – *Profilo professionale amministrativo-contabile.*

VIII	Ispettore superiore		150
VII	Ispettore principale		300
VI	Ispettore amministrativo	330	660
	Ispettore contabile	330	
V	Vice ispettore amministrativo	500	1.000
	Vice ispettore contabile	500	
			2.110

Segue: TABELLA 1.

Livello di qualifica	Qualifica funzionale		Posti di funzione

QUADRO F. – *Profilo professionale di amministrazione, assistenza e meccanografia.*

IV	Primo assistente	1.200	1.600
	Primo meccanografo	400	
III	Assistente, applicato, dattilografo	1.800	2.400
	Meccanografo	600	
			4.000

QUADRO G. – *Profilo professionale ausiliario.*

III	Commesso capo	250
II	Commesso	250
		500

QUADRO H. – *Profilo professionale del personale operaio.*

V	Capo operaio	200
IV	Operaio specializzato	600
III	Operaio qualificato	400
II	Operaio comune	200
		1.400

TABELLA 2

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffe
1) Esame per la patente di guida o per il CAP	15.000
2) Esame di idoneità per insegnanti o istruttori di scuola guida	20.000
3) Sostituzione patente guida militare o estera, rilascio CAP senza esame, conferma validità patente guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	5.000
4) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai conducenti o ai veicoli	5.000
5) Visite e prove (compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario)	20.000
6) Visita e prova per revisione	15.000
7) Rilascio documento di circolazione quando non è necessaria la relativa visita e prova	10 000
8) Visite e prove speciali di ciclomotori e altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali, di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi, compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario	40 000
9) Omologazione veicoli a motore, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi	100.000
10) Omologazione parziale di veicoli a motore, rimorchi, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi	100 000
11) Riconoscimento dei requisiti di idoneità alla circolazione per tutti i veicoli per i quali la legge non prescrive l'obbligo dell'omologazione	100.000
12) Prove prescritte dall'articolo 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, o da altre norme vigenti, al fine di ottenere l'omologazione o il riconoscimento del tipo· per ogni prova verbalizzata	20.000

Segue: TABELLA 2

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffe
13) Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n 813); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna e corrispondenti quálifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione, articoli da 49 a 58 e articolo 61 del regolamento di navigazione interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971)	10.000
14) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione e articolo 144 del regolamento di navigazione interna)	20.000
15) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice della navigazione e articolo 147 del regolamento di navigazione interna)	20.000
16) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813), navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, 75, 76 e 77 del regolamento di navigazione interna)	50.000
17) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del codice della navigazione); stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore	20.000
18) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n 813)	30.000
19) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamento di navigazione interna; articolo 11 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documenti; rilascio di duplicati	15.000
20) Trascrizione nei registri delle navi e dei gallegianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione); trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 250 del codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche	30 000